

UNO STATUTO PER FAR DECIDERE LE PERSONE

PREMESSA

Uno Statuto per far decidere le persone. Con tutti gli strumenti di partecipazione che possono essere messi a disposizione: assemblea pubblica, di persona e/o tramite piattaforma, referendum.

Un organo di indirizzo politico dato dalla generalità degli iscritti (Stati generali) organizzati attraverso i Comitati (composti da dieci a cinquanta persone) che devono favorire il confronto, la discussione, l'elaborazione delle proposte e possono coordinarsi tra loro secondo le diverse esigenze presenti anche sui territori, nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, senza la creazione di strutture territoriali o cariche.

Per questo non c'è bisogno di un altro (più o meno ristretto) organo di indirizzo politico. Il rappresentante del partito, il segretario, interagisce con gli iscritti attraverso i Comitati e gli Stati generali, essendovi un comitato scientifico che propone e/o rielabora i contenuti e un comitato organizzativo che favorisce e cura l'organizzazione del lavoro. Il primo è selezionato sulla base della proposta politica di base che il segretario propone al congresso, il secondo è eletto separatamente dal congresso sulla base delle indicazioni che il segretario ritiene possano garantire al meglio gli aspetti organizzativi.

Naturalmente tutti sono garantiti dalla presenza di un organo terzo e imparziale – in parte elettivo e in parte sorteggiato - al quale è possibile rivolgersi per la tutela dei propri diritti di iscritto, a partire da quelli di partecipazione.

Lo statuto è al servizio della proposta e della realizzazione di un programma di governo che si sviluppa attraverso un processo politico partecipato, aperto e inclusivo, ispirato al pluralismo e al confronto, che significa anche contrapposizione tra scelte alternative.

Rifiuta quindi soluzioni mirate a “scelte obbligate” e all'assenza di alternative, portando avanti quelle che stanno da una parte, quella del progresso, dell'uguaglianza e di una effettiva libertà, secondo i principi del Patto repubblicano.

A questo scopo Possibile promuove il continuo raccordo con le forze politiche e sociali che condividono un progetto di governo ispirato agli stessi ideali e principi, nella convinzione che vi sia un campo largo, larghissimo, composto di persone e associazioni che intendono superare il conformismo e la chiusura rispetto a scelte predeterminate su cui non hanno capacità di incidere.

Si tratta di un'impostazione che, naturalmente, deve realizzarsi, oltre che con la partecipazione diretta, della quale il movimento si fa promotore con continuità, anche a livello istituzionale: dai comuni al Parlamento italiano e europeo, dove saranno inviati rappresentanti – selezionati sin dal momento in cui intendano candidarsi, attraverso elezioni primarie – capaci di portare avanti il programma elaborato insieme – ed eventualmente ridefinibile attraverso la partecipazione di tutti – secondo i principi richiamati.

SU QUESTA BASE EMENDAMENTI:

- ART. 2

Parziale riformulazione dei principi.

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. Possibile è una libera associazione di persone per concorrere alla determinazione della politica nazionale ed europea secondo quanto previsto all'articolo 49 della Costituzione.
2. I principi fondanti di Possibile sono quelli della Costituzione repubblicana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel rispetto e per la promozione di tali principi Possibile si riconosce nei valori espressi dal Patto Repubblicano, che si considera parte integrante di questo Statuto, riconosciuti da tutti i suoi appartenenti al momento dell'iscrizione.

3. In particolare l'Associazione Possibile promuove i valori della democrazia e della partecipazione, dell'antifascismo e del ripudio della guerra, dell'uguaglianza e della concorrenza leale, della dignità umana e della solidarietà del vivere in comune. Riafferma i principi della laicità e dell'etica pubblica quale criterio guida per lo svolgimento di quelle funzioni da esercitarsi nell'interesse della cittadinanza. Sostiene la pari dignità nel riconoscimento delle diversità, la centralità dell'istruzione pubblica quale strumento fondante la crescita culturale, la indefettibilità della tutela del patrimonio naturale e culturale del Paese quale motore principale dello sviluppo economico. Incoraggia ogni azione volta all'affermazione della cultura della legalità e al contrasto di tutte le forme di criminalità, nel rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e del giusto processo.

4. Possibile riconosce e promuove il pluralismo delle idee, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e nel conflitto tra diverse opzioni politiche. Rivendica l'impegno nel consentire agli elettori sempre la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate.

5. Possibile si impegna nel riconoscimento, la affermazione, la promozione e la tutela dei doveri, i diritti e le libertà delle persone, sia come singoli sia nella formazioni sociali, secondo valori progressisti. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle libertà individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialità e partecipazione.

6. Possibile ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto più libera e autentica quanto più è informata e consapevole e pertanto si impegna con tutti gli strumenti nel promuovere una adeguata formazione e informazione.

- ART. 4

Esclusione di cariche territoriali

"10. I comitati che insistono in una stessa comunità, o in un'area definita, sono tenuti a coordinarsi nelle modalità che riterranno più democratiche ed efficienti. Tali forme di coordinamento hanno facoltà di stabilire funzioni ma non assumono carattere organizzativo stabile, non comportano l'attribuzione di cariche, non modificano l'autonomia dei comitati e non possono in alcun caso ledere il diritto riservato agli iscritti in merito al potere deliberativo. Ciascun portavoce può chiedere anche la collaborazione del Comitato organizzativo per favorire il suddetto coordinamento".

ART. 5

Associazione ad altri soggetti

"6. L'Associazione, attraverso i propri organi nazionali, i Comitati e gli iscritti, promuove la partnership con altri soggetti, associazioni o reti civiche, le cui finalità siano compatibili con i valori fondativi di Possibile, che mantengono la propria autonomia ma sottoscrivono il Patto Repubblicano e si dichiarano interessati a promuovere iniziative e campagne comuni. È ammessa la militanza contemporanea in Possibile e in soggetti suoi partner".

- ART. 8

Segretario eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Ove questa non venga raggiunta si procede dopo sette giorni al ballottaggio tra i due più votati e viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti validi.

"1. Il Segretario è eletto per un periodo di tre anni dagli Stati Generali, a maggioranza assoluta dei presenti, con voto personale, uguale, libero e segreto espresso da parte di ciascun iscritto. Nel caso in cui nessuno dei candidati riporti la maggioranza assoluta dei votanti, si procede il settimo giorno successivo a un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i due

candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti validamente espressi. Il Segretario può essere rieletto per una sola volta consecutiva”.

“Il Segretario può essere revocato, su proposta motivata del 10 per cento dei comitati che rappresenti almeno il 10 per cento degli iscritti, con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti. A seguito della revoca il Segretario mantiene la rappresentanza legale e continua a svolgere esclusivamente le funzioni di ordinaria amministrazione insieme al Comitato organizzativo fino alla elezione dei nuovi organi”.

- ART. 9

Comitato scientifico votato con la proposta politica del segretario eletto.

“1. Il Comitato scientifico è composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a quindici. 2. I componenti del Comitato scientifico sono proposti dal segretario neo-eletto in collegamento a una relazione sul programma politico, sottoposta al voto degli Stati generali. La durata della loro carica è la stessa di quella del Segretario. 3. Sono eleggibili come membri del Comitato scientifico tutti gli iscritti e i non iscritti che abbiano conseguito una rilevante specializzazione, in un settore scientifico, comprovabile attraverso titoli accademici, o comunque attraverso una documentata e continuativa attività professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio apprezzamento, o attraverso una rilevante e continuativa attività pubblicistica nel settore o attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici.”

"5. Il Comitato scientifico assiste il Segretario nell'elaborazione e nell'approfondimento della proposta politica di Possibile e coadiuva i comitati territoriali nelle proposte per le campagne di interesse nazionale da questi avanzate. Sulla proposta politica sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi."

“8. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti e organizza i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità. Elege un coordinatore scientifico e/o, anche al di fuori del proprio seno, una o più persone con funzioni di segreteria”.

- ART. 10

Comitato organizzativo votato sulla base della proposta del segretario eletto.

“Articolo 10 – Il Comitato organizzativo è composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a quindici. 2. I componenti del Comitato organizzativo sono eletti dagli Stati Generali su proposta del Segretario entro e non oltre sette giorni dalla elezione di quest'ultimo. La durata della loro carica è la stessa di quella del Segretario. I componenti del Comitato organizzativo entrano in carica immediatamente dopo la loro elezione. Nei giorni che eventualmente intercorrano tra la elezione del Segretario e quella dei componenti del Comitato organizzativo gli atti non rinviabili di competenza di quest'ultimo sono svolte dal Comitato organizzativo uscente.

4. Il comitato organizzativo assiste il Segretario nelle funzioni di organizzazione e amministrazione del partito, conformemente all'indirizzo politico espresso dagli Stati generali, e in particolare si occupa di: ...”

- ARTICOLO AGGIUNTIVO (Elezioni primarie)

“1. La scelta dei candidati di Possibile alle cariche elettive monocratiche o nelle assemblee legislative avviene a seguito di elezioni primarie aperte o chiuse che saranno disciplinate con apposito regolamento proposto dal Comitato organizzativo al voto degli Stati generali”.